

Allegato B1)

ALBO DI ENTI QUALIFICATI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E SERVIZI ACCESSORI SPERIMENTALI / INNOVATIVI

**SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE
PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
E SERVIZI ACCESSORI SPERIMENTALI / INNOVATIVI (SEZIONE C E SEZIONE D)**

TRA

il Comune di Padova, C.F./P. IVA 00644060287, (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Capo Settore Servizi Sociali dott.ssa Sara Bertoldo nata a Malo (VI) il 18/02/1972 il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 2023/0034 del 07/02/2023.

E

- _____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante della _____ con sede a _____ via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. e p.iva _____) in appresso denominata Ente Gestore,

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (**orizzontale, verticale o mista**) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ___; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____ di _____, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ___).

si premette

- che con determinazione del Dirigente del Settore ___ n. ___, esecutiva il ___, si è proceduto all'inserimento dell'Ente Gestore nell'Albo degli Enti qualificati per servizi di accoglienza per i servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizi accessori sperimentali / innovativi e che si è dato avvio alle procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo, dall'Ente Gestore;

- che nel caso in cui emergessero irregolarità a seguito dei controlli, l'Ente gestore potrà essere rimosso dall'Albo degli Enti Gestori;

- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore _____ n. ___ esecutiva il _____, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l'Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

- **(quando supera € 150.000,00)** che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.

- **(eventuale)** che l'Ente Gestore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- le Linee Guida (Allegato A);
- le schede tecniche per l'inserimento della/e struttura/e in Albo, comprensive delle rette proposte;
- planimetria funzionale dei locali e delle attività;
- breve relazione sulle attività che si intendono svolgere (o già svolte per le strutture in esercizio) sulla popolazione di riferimento, sulla tipologia e sui volumi ipotizzati delle prestazioni;
- documentazione attestante la conformità dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
- autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da un tecnico professionista, sulla capacità ricettiva proposta (non richiesta in caso si sia in possesso di dichiarazione di conformità ai requisiti dell'Allegato B alla DGR 84/2007, rilasciato dal Comune al quale è stata presentata la dichiarazione di avvio attività ai sensi della LR 22/2002 e DGR 84/2007);
- Documento di Valutazione dei Rischi - D.Lgs. 81/08
- Piano di emergenza con nomina degli addetti (completo degli attestati di frequenza)
- Verifica di messa a terra - DPR 462/01.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ART. 2 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente accordo riguarda l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di minori / gestanti / madri con minori / persone anziane autosufficienti / adulti in situazione di disagio-fragilità sociale / consultori familiari socio educativi / minori stranieri non accompagnati (MSNA) e altri servizi di accoglienza e servizi accessori sperimentali / innovativi.

Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Padova e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Settore Servizi Sociali nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti, fatto salvo quanto diversamente specificato nelle Linee Guida (Allegato A).

Le modalità di ammissione e dimissione degli utenti, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte nelle Linee Guida allegate al presente accordo e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Padova si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale oggetto del presente accordo per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori / gestanti / madri con minori / persone anziane autosufficienti / adulti in situazione di disagio-fragilità sociale che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale / minori stranieri non accompagnati (MSNA) e altri servizi di accoglienza e servizi accessori sperimentali / innovativi.

Il Comune di Padova ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali oggetto del presente accordo gli utenti segnalati dal Servizio Sociale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l'Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Padova, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti.

I referenti dovranno accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Padova inerente il servizio in questione e porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle eventuali sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

L'Ente Gestore:

- indica, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Padova in tutti i giorni feriali, per l'intera durata contrattuale;
- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce il rispetto delle Linee Guida;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale;
- comunica al Settore Servizi Sociali, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo, garantendo in ogni caso continuità assistenziale ed evitando disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo - contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto nella materia oggetto del presente accordo contrattuale;
- si impegna a partecipare ad un massimo di tre incontri all'anno organizzati dal Comune di Padova, inerenti il monitoraggio e la valutazione del servizio.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

(in caso di minori)

Il Comune di Padova, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell'integrazione socio-sanitaria;
- assetti organizzativi e funzionali integrati attraverso la stipula di accordi e protocolli gestionali con l'Azienda Ulss 6 Euganea.

(in caso di adulti)

Il Comune di Padova, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale, garantisce, qualora sia necessario:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- le funzioni di inserimento degli utenti, vigilanza e controllo sull'andamento del servizio, sulla regolarità delle prestazioni erogate, sul rispetto del presente accordo e delle norme di legge che disciplinano la materia.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. del Veneto n.22/2002, e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti attuativi della stessa legge.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Padova.

La struttura comunica formalmente al Comune di Padova il nome del responsabile di ogni unità di offerta.

Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12.06.1990, n.146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.

ART. 7 - DURATA DEL SERVIZIO – OPZIONI DI RINNOVO / PROROGA

La presente convenzione ha la durata ____ a decorrere dal _____ e potrà essere rinnovata/prorogata per la medesima durata, previo accordo tra le parti. Restano impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.

Il Comune di Padova comunicherà all'Ente Gestore l'opzione di proroga e/o rinnovo mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso di proroga, l'Ente Gestore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Padova.

ART. 8 - PENALI

L'applicazione delle penali per inadempimenti dell'Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro nel termine indicato o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell'inadempimento, il Comune di Padova provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, delle penalità di importo compreso tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 5.000,00 quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.

Il Comune di Padova potrà applicare le penali di cui al presente articolo trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima fattura emessa dall'Ente Gestore che verrà messa in pagamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Padova a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ART. 9 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Ente Gestore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Ente Gestore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Ente Gestore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Ente Gestore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme

così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Ente Gestore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Ente Gestore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Ente Gestore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Ente Gestore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L'Ente Gestore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Ente Gestore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

(EVENTUALE, nel caso l'Ente Gestore abbia dichiarato di voler subappaltare)

ART. 10 - SUBAPPALTO

(EVENTUALE, nel caso l'Ente Gestore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' vietato il subappalto di tutte le prestazioni previste nelle sezioni A – B – C delle Linee Guida (Allegato A).

L'Ente Gestore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni (solo relativamente alla sezione D): _____

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dal Comune di Padova al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando al Comune di Padova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte del Comune di Padova, l'Ente Gestore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Ente Gestore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Comune di Padova sospende il successivo pagamento a favore dell'Ente Gestore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Ente Gestore di comunicare al Comune di Padova l'affidamento, da parte dell'Ente Gestore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

ART. 11 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo è determinato sulla base dell'importo della retta (giornaliera o mensile) per tipologia di struttura, che spetterà all'Ente Gestore fornitore del servizio nella misura proposta nella richiesta di inserimento nell'Albo degli operatori qualificati e recepita dal Comune di Padova con l'approvazione dell'Albo stesso. L'importo delle rette e loro successive modifiche, fa riferimento all'Albo approvato e attualmente vigente. La pubblicazione in Padovanet dell'Albo aggiornato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo e ha validità per l'intero periodo contrattuale, salvo modifiche accordate dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova. Eventuali prestazioni aggiuntive sono regolate dalle Linee Guida e dalla scheda tecnica della struttura presentata in fase di richiesta inserimento in Albo.

Per le sole strutture di co – housing le utenze / spese condominiali verranno riconosciute a consuntivo dietro regolare e periodica presentazione di idonea documentazione a supporto, la retta mensile proposta è quindi da intendersi utenze escluse.

Il Comune di Padova corrisponderà all'Ente Gestore esclusivamente le rette per gli inserimenti effettivamente attuati secondo quanto previsto dal presente accordo.

Per il servizio oggetto del presente contratto, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dal

soggetto gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuate presso i locali della propria struttura residenziale.

Le Parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Fino al 28/02 (29/02 se anno bisestile) dell'anno successivo alla stipula del contratto, i prezzi sono fissi e invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi, quest'ultima ha valore dal 01/03 di ogni anno e non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Comune di Padova. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il 31/01 di ogni anno, la Comune di Padova non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Ente Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____
presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

L'Ente Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'Ente Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Padova e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'Ente Gestore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune di Padova.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C., se previsto.

Il termine di 30 giorni per la liquidazione delle fatture è stabilito in relazione alla particolarità delle prestazioni del servizio e tenuto conto della necessità di verificare i dati di fatturazione con le presenze dei minori e degli adulti inseriti in struttura, gli interventi attivati e le ore svolte dagli operatori.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica (art.1, comma 209, della legge n.244/2007, art.25 del D.L. n.66/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n.55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;
- b) dell'indicazione nella fattura elettronica del Codice Univoco Ufficio: K9JCCP;

Si rammenta, altresì, che:

- il termine di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Comune tramite il Sistema di Interscambio. Pertanto, l'eventuale indicazione di una "Data di scadenza pagamento" inferiore ai 30 giorni come testé computati, comporta il rifiuto della fattura;
- il servizio in oggetto soggiace allo "split payment". Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura.

L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Ente Gestore dei requisiti prescritti dal presente accordo.

Come documento allegato alla fattura è obbligatoriamente richiesta una relazione sintetica sul servizio svolto nell'arco temporale in esame, riportante:

- numero degli ospiti coinvolti;
- nome, cognome e data di nascita di ciascun ospite coinvolto;
- eventuali beni di consumo acquistati (es biancheria per la casa, stoviglie ecc)
- tipologia delle prestazioni e/o del servizio erogati, con dettaglio delle ore impiegate dagli operatori e relative voci di costo.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Ente Gestore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Ente Gestore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero al Comune di Padova dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'Ente Gestore.

(EVENTUALE)

Essendo il servizio finanziato (per intero o anche per sola quota parte) con (contributo regionale, ~~mutuo~~, etc...) che richiedono particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile al Comune di Padova. **FINE EVENTUALE**

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalle Delibere ANAC 371/2022 e 382/2022, il CIG (codice unico di gara) è _____

ART. 14 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

ART. 15 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore si avvale:

1. di personale in possesso di titoli di studio che caratterizzano le prestazioni sociali come specificati nel piano annuale di attività, tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità. L'Ente Gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori eventualmente assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi;
2. di personale funzionario giuridico/amministrativo per le strutture Housing First – Housing Led, come previsto dal PNRR per la linea 1.3.1 dell'Housing First (sezione 3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta);
3. di eventuali volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale di cui al precedente punto 1.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo intercorrerà con il Comune di Padova, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'Ente Gestore manleva e mantiene indenne il Comune di Padova da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal predetto personale e si impegna affinché il personale medesimo sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

In particolare, l'Ente Gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Padova e di indennizzo da parte del medesimo.

L'Ente Gestore, all'inizio del periodo contrattuale, dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali indicati nel progetto offerta. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Gli operatori ed in generale tutto il personale, compresi i volontari, dovranno possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni.

Il personale impiegato dall'Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art.622 del C.P.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente accordo;
- l'assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

Per mantenere un'adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR Veneto n.84/2007, e documentabili.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione e/o rimozione del personale impiegato non in possesso dei prescritti requisiti anche su richiesta del Comune di Padova.

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente Gestore, essendo l'unico responsabile di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali casualmente riconducibili alle attività oggetto del presente contratto, terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione del Comune di Padova - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, vertenza anche giudiziale, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare a seguito di dette attività.

L'Ente Gestore si impegna pertanto a stipulare, a propria cura e spese per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative:

- polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni cagionati a terzi a seguito delle attività, anche professionali, oggetto del contratto, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro;
 - tale assicurazione deve prevedere la copertura anche in caso di danni:
 - derivanti da proprietà e conduzione delle strutture e dei beni adibiti all'accoglienza;
 - derivanti da preparazione somministrazione, smercio di cibi e bevande;
 - a cose di terzi da incendio;
 - a cose in consegna e/o custodia e/o detenute a qualsiasi titolo;
 - cagionati dai soggetti accolti, considerati terzi tra loro, inclusa la loro responsabilità personale;
 - subiti e/o cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Ente Gestore, che partecipino alle attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (tutori,

collaboratori, volontari anche in servizio civile, tirocinanti, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale e professionale;

- in tale polizza di assicurazione devono essere inserite le seguenti clausole:
 - estensione della qualifica di terzi ai soggetti accolti, all'Amministrazione del Comune di Padova, ai suoi dipendenti e incaricati;
 - rinuncia del diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei confronti dei soggetti accolti, dell'Amministrazione del Comune di Padova, dei suoi dipendenti e incaricati;
- polizza per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00, con un limite per persona non inferiore ad euro 1.500.000,00;
- *(per le strutture che ospitano minori)* polizza Infortuni per la copertura 24 ore su 24 dei soggetti accolti per garanzie e somme assicurate non inferiori a:
 - Morte Euro 100.000,00
 - Invalidità Permanente Euro 150.000,00
 - Spese mediche e farmaceutiche Euro 1.500,00

restando inteso che eventuali danni o infortuni non coperti dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico dell'Ente Gestore.

(In caso di minori) I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Padova ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Ente Gestore deve fornire copia delle predette polizze all'Amministrazione del Comune di Padova all'atto dell'adesione contrattuale e comunque prima dell'inizio del servizio di cui al presente contratto, nonché copia delle quietanze relative al pagamento dei premi.

L'Amministrazione del Comune di Padova si riserva la facoltà di chiedere all'Ente Gestore, in qualsiasi momento, di fornire la documentazione giustificativa relativa alle suddette polizze.

L'Ente Gestore si assume, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali assicurazioni non siano state stipulate o siano state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole sopra previste.

L'Amministrazione del Comune di Padova inoltre non è in alcun modo responsabile verso l'Ente Gestore per eventuali danni, sottrazione o perdita parziale o totale delle strutture e dei beni adibiti alle attività oggetto del contratto, così come per eventuali maggiori spese che l'Ente Gestore debba sostenere per continuare a prestare i servizi di accoglienza nel caso che le strutture e i beni siano in tutto o in parte inagibili, danneggiati o sottratti, a causa di incendi, allagamenti, calamità naturali, atti vandalici o dolosi, divieti

normativi o altra causa di qualsivoglia natura. Per tali danni e perdite l'Ente Gestore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti accolti, salvo il caso di dolo, e si impegna a far inserire in tutte le eventuali coperture assicurative attivate contro i suindicati rischi la rinuncia al diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei confronti dei soggetti accolti, salvo il caso di dolo.

L'Ente Gestore esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione del Comune di Padova e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto del contratto; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità dell'Ente Gestore o per giustificare inadempimenti.

ART. 17 - PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

ART. 18 - VERIFICA DEL SERVIZIO

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori / gestanti / madri con minori, secondo quanto prevista dall'Allegato A alla DGR 84/2007, o di quanto previsto per le strutture da Allegato B alla DGR 84/2007 e per tutte le unità di offerta presenti in Albo, il Comune di Padova ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio. L'Ente Gestore è tenuto a collaborare ai fini del presente articolo.

ART. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente gestore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto all'Ente gestore:

- di cessione totale o parziale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune di Padova (si applica l'art.106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di inosservanza da parte dell'Ente gestore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Padova, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Ente Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale o semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, il Comune di Padova potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'ente gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Padova, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Ente Gestore.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente accordo, il Comune di Padova si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva applicazione delle penali di cui all'art.14, nel caso di inadempimento dell'Ente gestore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, protrattosi oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dal Comune di Padova per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

Inoltre, il Comune di Padova può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

In ogni caso il Comune di Padova, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente accordo o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art.80;
- mancata attivazione del servizio a decorrere dalla data prevista dall'art.6;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;

- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione, sospensione abbandono o mancata prestazione del servizio dell'attività;
- inadempienze ritenute gravi dal Comune di Padova, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente da parte dell'Ente gestore medesimo, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.14;
- cancellazione dall'Albo da parte dell'Ente Gestore secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ...

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune di Padova comunichi per iscritto all'Ente gestore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Padova si riserva di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno all'Ente gestore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente gestore si impegnerà a fornire al Comune di Padova tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti iscritti all'Albo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario Ente gestore.

ART. 22 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE. (OPPURE)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta: _____

ART. 23 - RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Ente Gestore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

In caso di recesso, l'Ente gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente gestore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Padova, tendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo al Comune di Padova tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'Ente gestore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Comune di Padova che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Ente Gestore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Ente Gestore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.1671 del codice civile.

ART. 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL 29/10/2019) SCADUTO IL 16.09.2022, APPLICABILE IN VIA TRANSITORIA CON VALENZA DI “PATTO DI INTEGRITÀ” SECONDO LE ISTRUZIONI OPERATIVE IMPARTITE DALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE VENETO CON NOTA PROT. 456129 DEL 5.10.2022.

- 1) L'Ente Gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Padova – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- 2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Ente Gestore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- 3) L'Ente Gestore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture;
- 4) L'Ente Gestore si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Padova ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- 5) L'Ente Gestore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- 6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto;
- 7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto;

- 8) L'Ente Gestore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Padova e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- 9) Il Comune di Padova si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
- 10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Comune di Padova è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Comune di Padova della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Comune di Padova ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE

ART. 26 - CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Ente Gestore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ART. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it - pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte.

La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Ente Gestore si impegna a far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'Ente Gestore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Ente Gestore.

ART. 29 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.